



# **COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI**

Provincia di Udine

## **REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” DEL COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI**

Approvato con deliberazione consiliare n.        del    .09.2013

# INDICE GENERALE

Articolo 1	Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi	pag. 3
Articolo 2	Finalità	pag. 3
Articolo 3	Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi	pag. 3
Articolo 4	Modalità di elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi	pag. 4
Articolo 5	Certificati elettorali e materiale per le votazioni	pag. 4
Articolo 6	Seggi elettorali	pag. 4
Articolo 7	Poteri di decisione del Presidente di seggio	pag. 5
Articolo 8	Compiti degli scrutatori	pag. 5
Articolo 9	Poteri degli scrutatori	pag. 5
Articolo 10	Compiti del Segretario di seggio	pag. 6
Articolo 11	Apertura dei seggi e orario di votazione	pag. 6
Articolo 12	Autenticazione delle schede	pag. 6
Articolo 13	Disciplina delle votazioni	pag. 6
Articolo 14	Spoglio delle schede	pag. 7
Articolo 15	Pubblicità elettorale	pag. 8
Articolo 16	Disposizioni finali	pag. 8

## **ARTICOLO 1 - Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi**

- 1) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività della fascia di età dai 9 ai 13 anni dei ragazzi di Aiello del Friuli; ha funzioni propositive e consultive e determina l'indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l'esecuzione delle decisioni adottate.  
Pertanto:
  - esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza, mediante deliberazioni;
  - esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività degli uffici comunali nell'applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza.
- 2) Rientrano, ad esempio, nelle competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
  - Politiche ambientali;
  - Sport, tempo libero e associazionismo;
  - Istruzione, Cultura e spettacolo;
  - Politiche sociali;
  - Rapporti con l'UNICEF;ed inoltre tutti i temi legati al mondo giovanile che il Consiglio deciderà di trattare.
- 3) Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- 4) Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi si tengono nella sala consiliare del Comune di Aiello del Friuli. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.
- 5) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà almeno una volta all'anno in seduta comune con il Consiglio Comunale di Aiello del Friuli per relazionare sull'attività svolta.

## **ARTICOLO 2 – Finalità**

- 1) In attuazione a quanto previsto dall'art.55 bis dello Statuto Comunale, con il presente regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del Sindaco dei Ragazzi del Comune di Aiello del Friuli.

## **ARTICOLO 3 – Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi**

- 1) Entro il trentuno gennaio di ogni biennio successivo alla data della prima consultazione elettorale fra i Ragazzi, il Sindaco del Comune di Aiello del Friuli, con proprio provvedimento, sentiti i responsabili delle istituzioni scolastiche, fissa la data delle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del Sindaco dei Ragazzi.
- 2) Esse devono comunque tenersi entro il mese successivo.

- 3) In fase di prima applicazione del presente regolamento, il Sindaco del Comune di Aiello del Friuli, entro il 15 novembre fissa la data delle elezioni, che dovranno svolgersi entro il 15 dicembre.

#### **ARTICOLO 4 – *Modalità di elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi***

- 1) Le elezioni si svolgono nel plesso della Scuola Secondaria di 1° grado di Aiello del Friuli.
- 2) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da un numero massimo di consiglieri pari a quello dei componenti il Consiglio Comunale, eletti fra gli alunni frequentanti la IV e V classe della Scuola Primaria e la I e II classe della Scuola Secondaria di 1° grado, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune, indipendentemente dal luogo di residenza.
- 3) I membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi durano in carica due anni e sono eletti direttamente da tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune, indipendentemente dal luogo di residenza.
- 4) Le elezioni si tengono in un solo giorno, di norma di domenica.
- 5) Sono proclamati eletti Consiglieri dei Ragazzi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

#### **ARTICOLO 5 – *Certificati elettorali e materiale per le votazioni***

- 1) È compito del Comune provvedere, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi, alla consegna dei certificati elettorali a tutti gli aventi diritto.
- 2) La consegna dei certificati elettorali viene effettuata da incaricati dell'Amministrazione Comunale nelle scuole, durante l'orario di lezione, oppure nella residenza di ciascun avente diritto, al di fuori dell'orario di lezione.
- 3) Il certificato elettorale abilita a votare per il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- 4) Tutto il materiale occorrente per il corretto svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio (schede, urne, cabine, bollo della sezione, matite copiative, liste elettorali, verbali per le elezioni e lo scrutinio, etc.) viene predisposto dal Comune e messo a disposizione del Presidente di seggio entro le ore 8.00 antimeridiane della domenica fissata per le elezioni.

#### **ARTICOLO 6 – *Seggi elettorali***

- 1) Con apposito provvedimento del Sindaco del Comune di Aiello del Friuli viene costituito un seggio elettorale, presso la Scuola Secondaria di 1° grado.
- 2) Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da tre scrutatori, nominati dal Sindaco del Comune con proprio provvedimento e da un Segretario, nominato dal Presidente di seggio. Tra gli scrutatori, il Presidente di seggio nomina un Vicepresidente.

- 3) Possono far parte del seggio esclusivamente gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado, residenti nel Comune di Aiello del Friuli.
- 4) In caso di rinuncia di uno o più dei componenti il seggio, il Sindaco del Comune provvede tempestivamente alla loro sostituzione.
- 5) Il Sindaco del Comune, in accordo con il dirigente scolastico, individua i locali nei quali, alla data fissata, dovranno svolgersi le operazioni di voto.
- 6) Alle ore 08.00 antimeridiane del giorno fissato per le elezioni, il Presidente, alla presenza degli altri componenti, provvede all'insediamento del seggio.
- 7) Per la validità delle operazioni dell'Ufficio Elettorale devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, tra i quali il Presidente od il Vicepresidente.
- 8) Tutte le operazioni elettorali vengono riportate nell'apposito schema di verbale, che, alla chiusura del seggio, deve essere sottoscritto da tutti i componenti il seggio e rimesso, a cura del Presidente, al Segretario Comunale.

### **ARTICOLO 7 – Poteri di decisione del Presidente di seggio**

- 1) Il Presidente di seggio decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, su tutte le questioni insorte durante le operazioni del seggio, sui reclami, anche orali e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
- 2) La sua decisione è, peraltro, provvisoria. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato al Sindaco ed al Segretario Comunale, i quali decidono concordemente.
- 3) In caso di assenza od impedimento del Presidente di seggio, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

### **ARTICOLO 8 – Compiti degli scrutatori**

- 1) Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni (firma) delle schede, di annotazione dei votanti e di scrutinio, nonché, a richiesta del Presidente, ogni altro atto necessario al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

### **ARTICOLO 9 – Poteri degli scrutatori**

- 1) Gli scrutatori esprimono parere al Presidente di seggio a fronte di una sua espressa richiesta.
- 2) Il parere degli scrutatori deve essere sentito quando si tratti di decidere su reclami, difficoltà ed incidenti riguardanti le operazioni del seggio o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati.
- 3) Gli scrutatori, nelle operazioni di cui trattasi, non hanno potere di decisione. Essi hanno però la facoltà di far verbalizzare eventuali pareri difformi rispetto a quello assunto dal Presidente.

## **ARTICOLO 10 – *Compiti del Segretario di seggio***

- 1) Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio.
- 2) In particolare esso provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, durante lo spoglio, delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale ed alla confezione dei plichi di cui fanno parte il verbale stesso e le liste della votazione.
- 3) È compito del Segretario provvedere affinché i verbali vengano firmati, in ogni foglio, da tutti i componenti il seggio, compreso il Presidente.

## **ARTICOLO 11 – *Apertura dei seggi e orario di votazione***

- 1) Il seggio elettorale viene aperto dal Presidente alle ore 8.00 antimeridiane del giorno fissato per le elezioni e chiuso alle ore 14.00.
- 2) L'orario delle votazioni è dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

## **ARTICOLO 12 – *Autenticazione delle schede***

- 1) Non appena aperto il seggio, il Presidente procede all'autenticazione delle schede.
- 2) L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte:
  - a) la firma di uno scrutatore sulle schede;
  - b) l'apposizione del timbro del seggio sulle schede da parte del Presidente.
- 3) Deve essere autenticato un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto.
- 4) Le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere concluse entro le ore 09.00 antimeridiane.

## **ARTICOLO 13 – *Disciplina delle votazioni***

- 1) All'atto della presentazione del certificato elettorale il Presidente di seggio consegna una scheda all'elettore che abbia dichiarato di essere effettivamente il soggetto risultante dal certificato stesso.
- 2) Nelle schede prestampate gli elettori devono indicare il cognome ed il nome del candidato prescelto per la carica di Sindaco. Può essere aggiunta l'indicazione della classe frequentata dal candidato stesso.
- 3) È compito del funzionario dell'Ufficio Elettorale e del Segretario Comunale, direttamente o tramite i responsabili delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado, assicurarsi che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in modo regolare e veloce.
- 4) I soggetti di cui al comma precedente devono fare tutto quanto rientra nelle loro possibilità affinché vengano esaudite eventuali richieste avanzate dal

Presidente di seggio, relativamente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

- 5) I responsabili delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado, costituiscono costante punto di riferimento fra i membri del seggio e l'Amministrazione Comunale.

#### **ARTICOLO 14 – Spoglio delle schede**

- 1) Non appena dichiarate chiuse le operazioni di voto, il Presidente di seggio procede allo spoglio delle schede votate.
- 2) Il Presidente di seggio, con l'aiuto di uno scrutatore previamente scelto, estrae dalle urne, una alla volta, le schede e dà lettura, a voce alta, del voto espresso. Gli altri due scrutatori provvedono, nel frattempo, a compilare i relativi verbali di scrutinio, procedendo ad un costante raffronto.
- 3) Il Segretario, contestualmente, compila i verbali di votazione.
- 4) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Tuttavia il pubblico presente è tenuto a mantenere il massimo silenzio ed un comportamento non intralciante il regolare svolgimento delle operazioni.
- 5) Il Segretario del Comune tramite suoi incaricati, provvede alla raccolta dei risultati e dei verbali e, dopo un controllo sulla regolarità delle operazioni, li consegna al Sindaco del Comune.
- 6) Risolte le eventuali contestazioni e le proposte di cui all'articolo 6, comma 2, viene proclamato Sindaco dei Ragazzi chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti da effettuarsi la domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano in età.
- 7) Vengono proclamati Consiglieri Comunali dei Ragazzi quanti hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. Il Consigliere che ha ottenuto più voti, escluso il neo Sindaco dei Ragazzi, assume le funzioni di consigliere anziano e presiede il Consiglio Comunale dei Ragazzi in caso di assenza od impedimento del Sindaco dei Ragazzi.
- 8) Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale dei Ragazzi devono venire indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale dei Ragazzi, presentate al Segretario del Comune e per conoscenza al Sindaco. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi provvede ad adottare la relativa delibera di surroga, entro 10 giorni dalla data di assunzione al protocollo comunale delle dimissioni.

## **ARTICOLO 15 – *Pubblicità elettorale***

- 1) In previsione delle elezioni, dal quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, può essere affisso in spazi, individuati nell'ambito degli edifici scolastici, all'uopo predisposti, materiale di pubblicità elettorale. Tali spazi pubblici vanno attuati in maniera tale da garantire uguale opportunità all'accesso.
- 2) Dalla mezzanotte del venerdì precedente la domenica fissata per le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi è severamente vietata qualsiasi forma di pubblicità elettorale.
- 3) Nell'ipotesi di ballottaggio è possibile svolgere pubblicità elettorale dalla mezzanotte di martedì alla mezzanotte di venerdì della settimana successiva a quella in cui si è votato per l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

## **ARTICOLO 16 – *Disposizioni finali***

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari disciplinanti gli organi del Comune di Aiello del Friuli.